

Codice A13060

D.D. 26 febbraio 2015, n. 34

Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nel Comune di AMENO (NO), necessari per costruzione nuovo metanodotto "COLAZZA - AMENO - DN 200 (8") - 75 bar". Pagamento diretto delle indennita' accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, in data 27.06.2007, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto "COLAZZA - AMENO - DN 200 (8") - 75 bar", localizzato nel Comune di AMENO (NO) - quale parte del nuovo più articolato impianto "Potenziamento metanodotto GOZZANO – DOMODOSSOLA" - previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 744 in data 24.12.2008 con la quale il Settore regionale Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 08.10.2007 ed in data 17.03.2008), che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 27.06.2007 come integrato dalla documentazione progettuale presentata alla sopraccitata Conferenza del 17.03.2008;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., art. 12 comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 13,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di una servitù di metanodotto sui terreni interessati dal tracciato dell'opera.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri e Usi Civici, da SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere (ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001) l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea per dodici mesi e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, al fine di avviare sollecitamente i lavori previsti nel citato progetto definitivo onde assicurare così, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale necessario per soddisfare le richieste delle utenze civili ed industriali, nonché per il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore blu-rosso e con il colore rosso le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta dei rispettivi indennizzi offerti a titolo provvisorio e quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici n. 483 in data 31.05.2010, con il quale è stata autorizzata, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di AMENO (NO), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

Rilevato che, tra gli immobili interessati dal sopraccitato provvedimento n. 483/2010 risultavano anche il terreno censito al N.C.T. di AMENO (NO) - Foglio 7 - mappale 28, di proprietà dei seguenti Signori:

1. GIOIRA FRANCESCO, nato ad Ameno (NO) il 12.10.1945 (omissis) comproprietario per la quota di 1/8 (cioè 9/72);
2. GIOIRA MARIA TERESA (o Maria) nata ad Ameno (NO) il 16.10.1950 (omissis) comproprietaria per la quota di 1/8 (cioè 9/72);
3. PIZZI LUCIANO, nato a Milano il 08.04.1938 (omissis) comproprietario per la quota di 1/4 (cioè 18/72);
4. MACAGNO FRANCA (o Franca Teresa) nata a Torino il 29.12.1940 (omissis) comproprietaria per la quota di 1/12 (cioè 6/72);
5. MACAGNO ERMANNIO Giovanni Domenico nato a Torino il 02.08.1938 (omissis) comproprietario per la quota di 1/12 (cioè 6/72);
6. MACAGNO CLAUDIO nato a Torino il 16.04.1965 (omissis) comproprietario per la quota di 1/36 (cioè 2/72);
7. MACAGNO SERGIO nato a Torino il 09.04.1963 (omissis) comproprietario per la quota di 1/36 (cioè 2/72);
8. MACAGNO PAOLO nato a Torino il 07.12.1967 (omissis) comproprietario per la quota di 1/36 (cioè 2/72);
9. VIOTTI GIACOMINA nata a Rassa (VC) il 15.06.1921 (omissis) comproprietaria per la quota di 1/4 (cioè 18/72).

per un totale di 72/72, cioè la piena proprietà dell'immobile.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 483/2010, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le “dichiarazioni di accettazione pro-quota” delle indennità offerte, inoltrate nei termini di legge dai seguenti Signori, tutti compresi tra quelli sopra generalizzati, comproprietari del terreno censito al N.C.T. di AMENO (NO) - Foglio 7 - mappale 28, interessato dall'opera di cui all'oggetto:

- comproprietari / intestatari catastali:

1. GIOIRA FRANCESCO, comproprietario per la quota di 1/8 (cioè 9/72);
 2. MACAGNO FRANCA (o Franca Teresa), comproprietaria per la quota di 1/12 (cioè 6/72);
 3. MACAGNO ERMANNIO Giovanni Domenico, comproprietario per la quota di 1/12 (cioè 6/72);
 4. PIZZI LUCIANO, comproprietario per la quota di 1/4 (cioè 18/72);
- pari alla quota di proprietà complessiva di 13/24 (cioè 39/72).

- indennità accettate di occupazione temporanea e di asservimento per complessivi €. 1.029,17 - pari alla quota complessiva di 13/24 dell'importo totale di €. 1.900,00 – indennizzo a suo tempo offerto da SNAM Rete Gas S.p.A. a tutti i comproprietari / intestatari dell'immobile di che trattasi.

Rilevato che, entro i termini di legge, tutti gli altri comproprietari del terreno di che trattasi per la quota rimanente di 11/24 (cioè 33/72) - i Signori GIOIRA MARIA TERESA, VIOTTI GIACOMINA, MACAGNO SERGIO, MACAGNO CLAUDIO e MACAGNO PAOLO, tutti sopra generalizzati - non hanno:

- accettato, per la parte di propria spettanza, le indennità provvisorie a suo tempo offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 483/2010;
- inviato osservazioni o documenti ai sensi dell'art. 7 del provvedimento regionale n. 483/2010 sopraccitato;
- chiesto la determinazione definitiva dell'indennità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., tale indennità residua di complessivi €. 870,83, pari agli 11/24 della somma totale di €. 1.900,00 a suo tempo offerta da SNAM, “...in caso di silenziosi intende a tutti gli effetti rifiutata”.

Dato atto che questa Struttura con successivo provvedimento disporrà il versamento alla Cassa DD.PP., a cura di SNAM, delle indennità non accettate espressamente dagli aventi diritto.

Ravvisata la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (cessione volontaria pro-quota), anche alle indennità accettate dagli aventi diritto ex art. 22 commi 1 e 3 del predetto D.P.R..

Ravvisata pertanto la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto pro-quota delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento accettate dagli aventi diritto, così come sopra descritto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto a favore delle Ditte concordatarie indicate in premessa, delle somme accettate a titolo definitivo e corrispondenti alla quota complessiva di 13/24 delle indennità dovute da SNAM per l'occupazione temporanea e l'asservimento dell' immobile citato in premessa, così come individuato nel Piano Particellare di asservimento, allegato al proprio provvedimento n. 483/2010 citato in premessa.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta